

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

Fallimento n. 3 - 2017



FALLITA:



INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE TECNICA PER C.T.U.

Il tuo testo qui 1

C.T.U.: Ing. Giorgio Floris



In data 26.04.2018 lo scrivente Ing. Giorgio Floris, già C.T.U. della causa in epigrafe, ha ricevuto l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti integrativi.

1 – Precisi il C.T.U. se i beni mobili di cui al D.lgs. 81-08 siano funzionanti.

2 - ... se i beni mobili di cui al D.lgs. 81-08 rispettino le normative in materia di sicurezza

3 – Laddove non li rispettino indichi quale sia la spesa necessaria per rendere tali beni conformi alle norme di sicurezza.

4 – Indichi inoltre l'eventuale valore di rottamazione da attribuire ai beni non risultanti conformi.

1. Premessa

I citati beni mobili di cui al D.lgs. 81-08, consistono

- in mezzi operativi da cantiere (come escavatori, rulli vibranti, elevatori, minipale, miniescavatori, gru montate a bordo di camion etc..)
- attrezzature da cantiere (come ponteggi ed altre attrezzature per opere provvisorie, gruppi elettrogeni, motocompressori, elettrobetoniere, trapani, demolitori etc...)

Dettagliatamente elencati nella C.T.U. principale.

2. Efficienza dei beni

Riguardo alla loro capacità di funzionare lo scrivente non si può esprimere in quanto detti beni mobili sono nel possesso della ditta [REDACTED], che li detiene in virtù dell'affitto di ramo d'azienda da [REDACTED] la [REDACTED] li utilizza, si presume, nella sua attività di costruzioni edili, pertanto sono soggetti ad usura, guasti e danni imprevedibili, secondo l'uso e le condizioni del mezzo precedenti alla consegna da [REDACTED] ed eventualmente sono soggetti anche a fine vita utile (inutilizzabilità per eccessiva vetustà).

Ovviamente la [REDACTED] è tenuta ad eseguire la manutenzione ordinaria, atta a mantenere i beni almeno nelle condizioni in cui li ha ricevuti (che, peraltro, non sono note con certezza), ma non è tenuta ad eseguire manutenzione straordinaria, a meno che non le convenga, pertanto i beni immobili in questione potrebbero essere fermi con necessità di manutenzione straordinaria, anche fin dalla ricezione da parte di [REDACTED]

Al momento non si sa dove la [REDACTED] detenga i beni in questione. Verosimilmente li sposta di cantiere in cantiere in base alle sue esigenze.

Si noti infine che non si sa neanche se la [REDACTED] ha effettivamente venuta in possesso di tutti i beni elencati nell'allegato D al contratto di locazione di ramo d'azienda, in quanto non ha mai risposto allo scrivente che chiedeva conto, via PEC, delle attrezzature non reperite nei cantieri [REDACTED] né presso la sede di Siamaggiore.

Una parte dei beni in questione, elencati nell'allegato D al contratto di locazione di ramo d'azienda, sono stati effettivamente riscontrati dal curatore fallimentare e dallo scrivente, alcuni al tempo erano funzionanti, altri, al tempo, erano in attesa di riparazioni; altri ancora non sono mai stati visti, né da Curatore Fallimentare, né dallo scrivente, pur essendo elencati nell'allegato sopra citato.

3. Rispetto delle norme di sicurezza

Il rispetto delle norme di sicurezza si può generalmente sintetizzare nelle seguenti condizioni:

- le macchine ed attrezzature devono essere accompagnate dalla dichiarazione di conformità CE del produttore **in originale** e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, queste eventualmente anche in copia.
- Le macchine ed attrezzature in questione devono essere dotate della targa o stampigliatura con marchio CE e numero di serie concorde con la dichiarazione di conformità, e non devono essere state modificate, divenendo difformi dal modello su cui si basa la suddetta dichiarazione di conformità.
- Le norme CE a cui si riferiscono le dichiarazioni di conformità in questione non devono essere obsolete.

Riguardo alle dichiarazioni di conformità, lo scrivente fin dal primo accesso presso la sede di Siamaggiore, eseguito insieme ai rappresentanti della [REDACTED] (già in affitto di ramo d'azienda) ha chiesto le copie di tutte le dichiarazioni di conformità reperibili e le copie di tutti i libretti di uso e manutenzione.

La [REDACTED] ha consegnato allo scrivente solo le copie delle dichiarazioni di conformità relative ai seguenti mezzi ed attrezzature:

1. Escavatore Bobcat 428***EG del 2009, s.n. A9K4 11173 (visto)
2. Bobcat Caricatore (e minipala) su ruote S185 del 2006, s.n. 5304 11276 (visto)
3. Miniescavatore Caterpillar 301.6 del 2003 (visto)
4. Retroescavatore caricatore Caterpillar 428D del 2002 (NON VISTO, forse demolito o venduto)

5. Retroescavatore caricatore Caterpillar 428D del 2003, S.N. CAT04...2926 (visto)
6. Minipala gommata Caterpillar 232 del 2002 (vista)
7. Rampa di carico tipo 155.40, marca C.L.M. (certificato del 2008)
8. Rampa di carico tipo 170.45, marca C.L.M. (certificato del 2007)
9. Rampa di carico tipo 115.35, marca C.L.M. (certificato del 2002)

Riguardo alla stragrande maggioranza delle attrezzature e mezzi operatori effettivamente riscontrati, mancherebbero quindi le dichiarazioni di conformità ed i libretti d'uso e manutenzione (ma anche diverse targhe o stampigliature a bordo macchina/attrezzo).

Le targhe a bordo macchina mancanti o illeggibili non sono recuperabili in duplicato, pertanto le macchine/attrezzature prive di targa non possono essere più utilizzate a norma di legge.

Gli originali delle sopra elencate dichiarazioni di conformità dovrebbero essere ancora nel possesso della [REDACTED], e non si può escludere che ce ne siano o ce ne fossero altre fra i documenti archiviati presso la sede di Siamaggiore al momento della locazione del ramo d'azienda.

La [REDACTED] ha necessità delle suddette dichiarazioni di conformità e dei libretti d'uso e manutenzione affinché i beni in questione possano essere utilizzati a norma di legge.

Nel dubbio, e fino alla consegna da parte della [REDACTED] dei certificati di conformità originali e dei libretti di uso e manutenzione, si può ritenere cautelativamente che detti documenti non esistano o siano andati smarriti o distrutti.

Le dichiarazioni di conformità vengono rilasciate in originale dal produttore che non è tenuto a conservarne una copia per poi rilasciarne una seconda in caso di smarrimento o distruzione della prima.

L'eventualità che i produttori abbiano conservato una copia delle dichiarazioni di conformità originali è quindi remota, soprattutto a distanza di tanti anni; si consideri infatti che la maggior parte dei beni di cui si parla risale ai primi anni duemila, tranne alcune più recenti che risalgono al 2007-2009, pertanto è molto improbabile che il produttore abbia tenuta una copia dei documenti in questione per 10-20 anni e che voglia reperirle per eventualmente produrre una copia (lo scrivente afferma quanto precede in base a notizie ricevute informalmente da colleghi e costruttori edili, ed in base a ricerche effettuate su internet).

Se anche tutte le dichiarazioni di conformità fossero consegnate al Fallimento dalla [REDACTED] (ammesso e non concesso che a suo tempo le abbia reperite tutte e che nel frattempo non siano andate smarrite o distrutte) si dovrebbe verificare che i mezzi e le

attrezzature corrispondano alle suddette dichiarazioni (mediante confronto della conformità fra il numero di serie stampigliato sull'apposita targa a bordo macchina, se superstite, e quello riportato sulla dichiarazione di conformità) e quindi si dovrebbe verificare che i mezzi e le attrezzature non siano stati modificati, operazione da eseguire in un primo momento mediante ispezione a vista (per le difformità più grossolane) e quindi mediante esame dettagliato specialistico.

Per eseguire la verifica in questione bisogna accedere ai beni, ma questi sono nella disponibilità della [REDACTED] che li utilizza liberamente nell'ambito del contratto di locazione di ramo d'azienda e quindi li sposta dove ritiene opportuno, eventualmente anche all'estero.

A quanto risulta allo scrivente, dalle ultime informazioni ricevute intorno a gennaio-febbraio 2018, in Sardegna non ci sarebbero più attrezzature funzionanti ed utilizzabili, in quanto la [REDACTED], dopo aver completato i lavori del cantiere della SP60 (Buddi – Buddi) in Provincia di Sassari, avrebbe portato via tutto ciò che poteva utilizzare altrove.

In conclusione: al momento non è possibile affermare che i beni immobili in questione rispettino le norme di sicurezza in quanto:

- Non si sa se esistano ancora le dichiarazioni di conformità CE ed i libretti di manutenzione ed uso.
- Non si conosce lo stato attuale delle attrezzature (né la loro ubicazione, né la loro esistenza).
- In mancanza dei beni e delle certificazioni non è possibile verificare se gli stessi siano conformi (almeno grossolanamente) al modello certificato.

4. Costo per il ripristino delle condizioni di sicurezza

Dato che non si può stabilire se i beni siano conformi alle norme di sicurezza, in base a quanto precede, non si può neanche stabilire quale sarebbe il costo per il ripristino delle condizioni di sicurezza, ammesso e non concesso che sia possibile e, soprattutto, conveniente.

Qualora le dichiarazioni di conformità CE siano state smarrite, da [REDACTED] o dalla [REDACTED] è estremamente probabile che sia impossibile ottenerne un duplicato, a prescindere dal costo, per cui i beni, anche se ancora conformi all'originale di riferimento, non potrebbero essere utilizzati, a norma di legge.

Inoltre, considerato che la maggior parte dei beni in questione risale a 10-15 anni fa, è verosimile che questi siano giunti o stiano per giungere a fine vita utile, e che quindi il loro valore residuo attuale sarebbe già minimo, dell'ordine di grandezza di qualche migliaio di

euro, o meno (se utilizzabili), per cui non converrebbe comunque affrontare la spesa di una riparazione specialistica per poi correre il rischio che nessuno li acquisti dal Fallimento ad un prezzo che copra le spese di riparazione.

In ogni caso una stima esatta del costo dell'eventuale ripristino si potrebbe fare solo potendo esaminare i beni, ed i documenti, e questi sono nella disponibilità della [REDACTED] e non si sa dove sono ubicati.

Ovviamente lo scrivente ritiene che non abbia alcun senso valutare il costo di ripristino dei beni prima che termini la locazione alla [REDACTED], dal momento che i beni potrebbero giungere al termine della vita utile prima della fine del contratto, prevista per ottobre 2021, quando la maggior parte dei beni avrà circa quindici-venti anni di vetustà teorica (ammesso e non concesso che abbiano sempre ricevuto, da [REDACTED] e dalla [REDACTED], la necessaria manutenzione ordinaria e siano stati utilizzati in modo conforme alla destinazione d'uso stabilita dal produttore).

5. Valore di rottamazione da attribuire ai beni non risultanti conformi.

Orientativamente il prezzo dei rottami ferrosi si aggira intorno ai 170-200 €/tonnellata, soggetto a variazione di mercato, escluso il costo del trasporto al sito di demolizione.

Il valore di acciai e metalli misti è inferiore a quello dei metalli ferrosi e va valutato volta per volta.

La stima puntuale del valore di mercato dei beni da rottamare si dovrebbe fare a fine locazione, quando si saprà esattamente quali macchine/attrezzature saranno rese dalla [REDACTED], ed in che stato saranno, salva la richiesta di risarcimenti per beni non resi o resi in stato incompatibile con le condizioni di locazione, a patto che si riesca a dimostrare che la relativa responsabilità spetti alla [REDACTED] piuttosto che alla fallita.

26 giugno 2019

Il C.T.U.

Ing. Giorgio Floris

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it